

**DELIBERA N. 246/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO  
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETE VENETA” - LCN 18)  
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 38,  
COMMA 9 DEL D.LGS. N. 177 DEL 2005**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. VENETO N.02/2021 - PROC. 63/21/MRM-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della regione Veneto 10 agosto 2001 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione E Funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com)*”, pubblicata nel B.U.R. 14 agosto 2001, n. 73”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del CO.RE.COM. Veneto - Cont. n. 02/2021 è stata contestata, in data 26 agosto 2021 e notificata in pari data, alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Rete Veneta*” operante sul canale LCN 18), la violazione della disposizione contenuta nell’ art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177 del 2005.

La violazione è stata riscontrata nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità alla normativa in vigore, che il CO.RE.COM. Veneto compie su delega dell’Autorità, e che ha condotto all’avvio di una

sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall'emittente dalle ore 00:00 del giorno 03 giugno 2021 alle ore 24:00 del giorno 09 giugno 2021.

Il suddetto CO.RE.COM, infatti, dopo aver acquisito in data 13 luglio 2021 (prot. n. 11429) la relazione finale fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, ha rilevato che la società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete Veneta", ha violato i limiti di affollamento pubblicitario imposti dalla normativa vigente in materia.

Specificamente, dall'esame del *report* relativo al suddetto periodo è stato rilevato che Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale identificato a schermo con il marchio "Rete Veneta", nella giornata del 03 giugno 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 21.00, ha violato l'obbligo di non trasmettere messaggi pubblicitari televisivi oltre il 25 per cento di ogni giorno di programmazione, contravvenendo al disposto di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

## **2. Deduzioni della Società**

La predetta società, nel presentare scritti difensivi, acquisiti al prot. n. 14351 del 17 settembre 2021, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccependo, sinteticamente, quanto segue: lo "sforamento occorso" è addebitabile a "fattori straordinari" quali "playout di emissione", "degrado dell'hardware" e "problemi prestazionali del controller", con la conseguenza che l'evento non sarebbe attribuibile alla responsabilità della società.

In via subordinata, la società *de qua*, stante l'"unicità della violazione", ha chiesto l'ingiunzione di una sanzione nella misura del minimo edittale.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, il CO.RE.COM. Veneto, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0395872 del 7 ottobre 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete Veneta", per essere incorsa nella violazione contestata.

Esaminata la documentazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Veneto di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione medesima. Dalla documentazione in atti si rileva, infatti, dimostrata la violazione della disposizione contestata, né le giustificazioni addotte possono costituire causa esimente dal rispetto della normativa di settore incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità inerente al mancato rispetto delle norme vigenti in tema di affollamenti pubblicitari.



Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a presunti "*problemi di natura tecnica dovuti a fattori straordinari*", causa dell'avvenuta infrazione da non imputare alla predetta società, si premette che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3, l. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289).

La buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, è invocabile soltanto se la mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto derivi da elementi positivi, ossia da ragionevoli circostanze che abbiano indotto il soggetto agente a convincersi della liceità della propria condotta e risulti, poi, che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge.

Infine, è ravvisabile il c.d. caso fortuito, atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi, solo quando quello specifico accadimento risulti in grado di incidere sulla colpevolezza del soggetto (cfr. Cass. Civ. 29 aprile 2010 n. 10343).

Nella vicenda in esame, i "*problemi tecnici e/o gli eventi straordinari*" adottati non rilevano ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio, in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive oltre il limite di affollamento pubblicitario giornaliero, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di affollamento pubblicitario, dalla documentazione versata in atti è emerso che la società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l non abbia prodotto alcuna prova che i problemi di natura tecnica adottati, fossero stati causati da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idoneo a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta, o comunque che avesse adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. 177/05.

In capo alla parte grava, pertanto, una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità



ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, i problemi tecnici rappresentati, siano dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. 177/05, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo Teleradio Diffusione Bassano S.r.l a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo, che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, evidentemente non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare, tempestivamente, situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce, quindi, dei fatti esposti dalla parte non risulta provato in atti che i problemi tecnici addotti negli scritti difensivi, non potessero, comunque, essere fronteggiati tramite il ricorso a qualunque ulteriore misura organizzativa/gestionale, da valutarsi in concreto, sufficiente ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

CONSIDERATO che l'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 prevede un limite, per il fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito locale, per la trasmissione dei messaggi pubblicitari pari al "*25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione*";

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Rete Veneta*", della disposizione contenuta nell' art. 38, comma 9 del d.lgs. n. 177 del 2005;



RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale corrispondente ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione di un isolato episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono all'anno 2020, risultano un bilancio in utile e ricavi pari a euro 3.568.795,00 (voce "Ricavi da vendite e prestazioni" del conto economico);

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



## ORDINA

alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Rete Veneta*”, con sede legale a Bassano del Grappa (VI), via Marco Melchiorazzo,7 (CF.01711410249) di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

## INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 246/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 246/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba